



Comunità Montana di Valle Camonica

ZONA N. 5 DELLA REGIONE LOMBARDIA
PARCO NATURALE DELL'ADAMELLO



REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E
SUSSIDI FINANZIARI.**

(art. 12 Legge 07.08.1990, n° 241).

Capo I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento la Comunità Montana di Valle Camonica, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione, da parte della Comunità Montana stessa, di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. Ai fini del presente Regolamento, ove non meglio specificato, per "Comunità Montana" deve intendersi la Comunità Montana di Valle Camonica; per "Presidente" il Presidente del Consiglio Direttivo della Comunità Montana di Valle Camonica.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte della Comunità Montana.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. Il Consiglio Direttivo dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio della Comunità Montana, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino della Comunità Montana e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nella stessa hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II

PROCEDURE

Art. 6

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente con propria deliberazione, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste alla Comunità Montana. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. Il Consiglio Direttivo può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto delle variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze debbono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 Maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18 Novembre 1981, n. 659.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art.6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore al Consiglio Direttivo, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in

contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Assemblea, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, sentita la Commissione assembleare competente, forma il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. Il Consiglio Direttivo determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dal Consiglio Direttivo a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

Capo III

Settori d'intervento

Art. 9

1. I settori per i quali la Comunità Montana può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Agricoltura;
- b) Sicurezza sociale;
- c) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico e Turismo;
- f) Tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 10

1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono essere disposti dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nei Comuni della Comunità Montana, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione della Comunità Montana;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione della Comunità Montana;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione della Comunità Montana. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari da parte della Comunità Montana, devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario della Comunità Montana.

2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Presidente del Consiglio Direttivo verso presentazione alla Comunità Montana di un dettagliato rendiconto comprensivo di copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre la Comunità Montana non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dalla Comunità Montana o da altri enti pubblici o privati.

Art. 14

1. L'intervento della Comunità Montana non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.

2. La Comunità Montana rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. La Comunità Montana non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dalla Comunità Montana contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Comunità Montana

stessa. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità Montana la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi della Comunità Montana relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature della Comunità Montana. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per la Comunità Montana. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dalla Comunità Montana soltanto per le iniziative o manifestazioni dalla stessa direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

Art. 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il contributo della Comunità Montana.

2. Gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte della Comunità Montana per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le spese vengono realizzate con il contributo della Comunità Montana.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità Montana deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Consiglio Direttivo della Comunità Montana di Valle Camonica .

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento della Comunità Montana con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dalla Comunità Montana deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 16

1. Gli interventi della Comunità Montana per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica, dello sport, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. La Comunità Montana interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel territorio della Comunità Montana, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. La Comunità Montana può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo VII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 17

1. Le funzioni della Comunità Montana per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio della Comunità Montana, o al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nella Comunità Montana;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nei Comuni della Comunità Montana;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio della Comunità Montana;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio della Comunità Montana.

2. Il concorso della Comunità Montana per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà della Comunità Montana. La Comunità Montana non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento. Il contributo della Comunità Montana non può, in nessun caso, essere superiore al 30% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;

4. Gli interventi finanziari della Comunità Montana non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Capo VIII

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 18

1. Gli interventi della Comunità Montana per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio della Comunità Montana;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nell'ambito territoriale della Comunità Montana o nei Comuni interessati di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità locali;

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani dei Comuni della Comunità Montana e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio dei Comuni della Comunità Montana convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

f) a favore di soggetti che organizzano al di fuori dell'ambito territoriale della Comunità Montana, le attività di cui alla precedente lettera e), sempre che le medesime costituiscano rilevante interesse per la Valle Camonica e concorrano alla sua valorizzazione.

Art. 19

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta, sia di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale e valligiana, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 18, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 30% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal

rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo IX

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 20

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio della Comunità Montana, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi della Comunità Montana nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo X

AGRICOLTURA

Art. 21

1) Possono essere ammesse a contributo le iniziative dirette allo sviluppo delle attività agricole e dell'allevamento e segnatamente:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali di accesso alle località di montagna e alle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;
- b) interventi di mutuo soccorso per far fronte ad eventi calamitosi (avversità atmosferiche, malattie del bestiame o delle piante, altre calamità);
- c) manifestazioni, rassegne, iniziative di particolare rilevanza;
- d) corsi di formazione;
- e) promozione e sostegno dell'associazionismo in agricoltura;
- f) incentivazione e miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.

2) Gli interventi della Comunità Montana nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI

SICUREZZA SOCIALE

Art. 22

A mente di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto, la Comunità Montana finalizza come segue gli interventi di sicurezza sociale:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) alla protezione e tutela degli anziani;
 - d) al sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale , scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze.
 - g) alla protezione civile
 - h) alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;
2. Per conseguire tali finalità la Comunità Montana provvede :

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 23

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Direttivo determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale.

2. Nella relazione previsionale e programmatica l'Assemblea stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 22, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalle attitudini del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi dall'Assemblea per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni costituite per operare nel settore possono essere preposte dal Consiglio Direttivo a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

Capo XII

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 24

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio della Comunità Montana per le quali il Consiglio Direttivo ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento della Comunità Montana, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

1. Nelle more degli adempimenti previsti dal Capo II, possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente regolamento, con deliberazione del Consiglio Direttivo, le istanze giacenti agli atti dell'Ente, nel frattempo pervenute, semprechè le stesse siano rispondenti ai requisiti richiesti dallo stesso regolamento. Le eventuali difformità dovranno essere sanate da documentazione integrativa.

Art. 26

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)

Al Comune di _____

_____ I _____ sottoscritt _____

nat _____ a _____ il _____
residente in _____ via _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____ (1);

2. il contributo _____ (2);

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a £. _____;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a £. _____

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li _____

(Firma)

- (1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di _____

_____ I _____ sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____
_____ (1)
con sede in _____ via _____, n. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____
predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199____, nel settore _____
_____ (3)
secondo il programma allegato alla presente.

- Il sottoscritto dichiara che (2) _____:
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
 - non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
 - si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
 - _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di £ _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- 1° anno di concessione:
(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - copia del programma di attività per l'anno in corso;
 - copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

_____ (firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.
(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di _____

_____ sottoscritt _____

nat. a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1)
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo
dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

_____ (2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento
comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) _____
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di £ _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li _____

_____ (firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.